

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIMA

Modifica all'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di promozione delle pari opportunità tra donne e uomini nell'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo

Presentata il 21 luglio 2003

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il rinnovo del Parlamento europeo del 2004 è l'evento elettorale di carattere nazionale che può mettere in campo una prima applicazione del principio di pari opportunità sancito dal nuovo articolo 51 della Costituzione.

La proposta di legge rappresenta il massimo del potenziale antidiscriminatorio e di garanzia della parità di accesso alla carica di parlamentare europeo. Ciò al fine di superare il *deficit* democratico che colloca l'Italia nell'ultima posizione tra gli attuali quindici Paesi membri.

Così la Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna è fermamente consapevole che il migliore modello elettorale a garanzia dell'equilibrio della rappresentanza nel Parlamento europeo dovrebbe prevedere:

a) liste bloccate, con l'eliminazione conseguente delle preferenze;

b) pari numero di candidate e candidati;

c) disposizione in ordine alternato delle candidature;

d) irricevibilità delle liste in caso di inadempienza.

La proposta in oggetto ha, pertanto, un significato fortemente simbolico dell'alternanza, la forza della parità numerica di candidate e candidati, il rigore della sanzione rappresentata dalla clausola della irricevibilità delle liste che la Corte costituzionale ha legittimato con la sentenza n. 49 del 2003, relativa alla legge elettorale della Valle d'Aosta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 12, ottavo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: « ; in ogni lista le candidature sono formate in numero uguale da donne e da uomini in ordine alternato. Qualora tale disposizione non venga rispettata, le liste sono dichiarate irricevibili ».

